T.A.R. LAZIO

20	GII	JGNO	1997

PRESIDENTE:	ELEFANTE
ESTENSORE:	POLITO

PARTI:

TELESERMA S.R.L. (Avv. Sarli, Coen)
MINISTERO PP.TT. (Avv. Stato)

Radiotelevisione • Concessione • Rilascio • Difformità richiesta • Mancanza requisiti • Insussistenza

Non è possibile per il Ministero PP.TT. rilasciare una concessione televisiva di tipologia difforme da quella richiesta dall'emittente. Se la mancanza definitiva di un requisito può comportare un diniego della P.A., la sua mancanza temporanea, soprattutto se l'emittente si è adoperata affinché non proseguisse nel tempo, non può costituire ragione ostativa al rilascio della concessione richiesta, né tantomeno motivo per il rilascio di una concessione di una tipologia non richiesta.

on il ricorso in esame la s.r.l. Teleserma ha impugnato il provvedimento di estremi indicati in epigrafe con il quale il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha respinto la domanda presentata dalla Società predetta intesa ad ottenere la rettifica della concessione di radiodiffusione televisiva di tipo comunitario, rilasciata il 10 febbraio 1995, in concessione a carattere commerciale.

A motivazione della determinazione di segno negativo il Ministero convenuto ha posto il rilievo della mancanza per un determinato lasso temporale del requisito prescritto dall'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 27 ottobre 1993, n. 422, inerente all'esistenza di rapporti continuativi di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni previdenziali con almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori.

Ha dedotto con quattro motivi l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 16, commi 6 e 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, comma 5, lett. a), 6 della legge n. 422/993 e perché viziato da eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.

Sostiene in particolare:

- che, in presenza di una domanda diretta ad ottenere il rilascio di concessione di emittenza televisiva in ambito locale di tipo commerciale, l'Amministrazione P.T. non poteva ex officio pronunziarsi nel senso del rilascio di un titolo di una concessione a carattere comunitario, a ciò ostando il divieto di mutare la tipologia di concessione stabilito dall'art. 16, comma 6, della legge n. 223/1990;
- che il temporaneo venir meno per necessità strettamente aziendali della presenza in servizio di almeno tre dipendenti o soci lavoratori, non comporta la perdita del requisito per il rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva di tipo commerciale;
- che l'Amministrazione P.T. non ha proceduto ad una attenta e completa istruttoria degli elementi documentali trasmessi dalla Società interessata.

Con memoria depositata del 27 marzo 1997 la Società Teleserma ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Il Ministero P.T. si è costituito in giudizio ed ha contrastato i motivi di impugnativa e chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 9 aprile 1997 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO. — 1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di impugnativa diretto a censurare il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 1º marzo 1993 con il quale è stata rilasciata in favore della Società Teleserma concessione di radiodiffusione televisiva di tipo comunitario.

Ogni doglianza al riguardo doveva essere proposta a mezzo di tempestiva impugnazione del decreto predetto — di cui la ricorrente dà atto di aver avuto cognizione fin dal 10 marzo 1995 — con la conseguenza che l'equiescenza prestata dalla ricorrente impedisce che possa essere messo in discussione il contenuto dispositivo del provvedimento di cui trattasi, che versa ora in condizione di inoppugnabilità.

2. Ciò premesso, su istanza dell'odierna ricorrente il Ministero convenuto ha posto in essere un procedimento di riesame della legittimità del decreto del 1º marzo 1994, volto alla verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per il rilascio di una concessione di radiodiffusione televisiva commerciale — anziché di carattere comunitario — con riferimento all'osservanza dei limiti numerici del personale utilizzato per l'attività sociale secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 422/1993 (tre dipendenti con rapporto continuativo di lavoro o tre soci lavoratori).

La Società Teleserma ha documentato di avere prodotto in data 22 ottobre 1990 domanda diretta ad ottenere « concessione di carattere commerciale » per l'esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva e pertanto ha interesse al sindacare, negli aspetti sia sostanziali che formali, il procedimento di secondo grado attivato dall'Amministrazione per la verifica della legittimità del titolo di concessione in precedenza rilasciato.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Dagli atti versati in giudizio (cfr. nota del Ministero P.T., Direzione Servizi Radioelettrici, n. 0019496 del 9 giugno 1995 e copia del libro matricola del personale dipendente della Soc. Teleserma, esibiti dalla Società medesima sub allegati 12 e 14) risulta che alla data del 30 novembre 1993 — assunta dall'art. 2, comma 3, della legge n. 422/1993 a riferimento per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge medesima per il rilascio delle concessioni di radiodiffusione ai soggetti autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti in virtù dell'art. 32 della legge n. 223/1990 — la Società ricorrente occupava personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 5, lett. a) della legge n. 422/1993 e che tale requisito permaneva alla data del 1º marzo 1994, di rilascio della concessione di radiodiffusione a carattere comunitario anziché commerciale come da richiesta della Società interessata.

Se è vero che nelle more della formale comunicazione dell'adozione del decreto di concessione — per ragioni di ristrutturazione aziendale — il personale dipendente utilizzato è sceso al di sotto della consistenza numerica di cui alla norma in precedenza menzionata per poi nuovamente rientrare nei limiti di legge — tale circostanza, diversamente da quanto argomentato dall'Amministrazione nella parte motiva dell'atto impugnato, non si risolve in una condizione ostativa al favorevole esito del procedimento diretto alla verifica di legittimità del provvedimento del 1º marzo 1994, una volta data dimostrazione del possesso alla data del 30 novem-

bre 1993 del requisito richiesto dall'art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 422/1993 e della sua esistenza al momento del perfezionamento del procedimento di esame della domanda della società Teleserma diretta ad ottenere il rilascio di concessione di radiodiffusione a carattere commerciale.

Sotto altro profilo deve osservarsi che, nel corso dell'attività di gestione sociale, ben possono verificarsi eventi che incidano sulla consistenza dell'organico del personale dipendente (licenziamenti, dimissioni, cessazioni per limiti di età ed ogni altra causa estintiva del rapporto di lavoro) cui, tuttavia, la Società Teleserma ha posto rimedio in termini ragionevoli al fine di garantire l'osservanza del disposto di cui al richiamato art. 1, comma 5, lett. a).

Del resto la disciplina del settore (art. 1, comma 7, della legge n. 422/1993) nel caso in cui in costanza del rapporto concessorio venga meno il requisito inerente alla dotazione numerica del personale utilizzato dall'emittente televisiva non ha previsto un'automatica causa di decadenza, ma sa rimesso all'Amministrazione P.T. la potestà di disporre la «revoca» del titolo concessorio, il cui esercizio — secondo i noti principi in tema di rapporti di concessione — presuppone in ogni caso la diffida a regolarizzare la posizione del concessionario prima di adottare la definitiva misura estintiva del rapporto.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato. Al disposto annullamento segue l'obbligo dell'Amministrazione di rinnovare il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame della legittimità della concessione rilasciata il 1º marzo 1994 attivato su istanza della società ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. 2^a, accoglie il ricorso in epigrafe n. 8478/96 proposto dalla s.r.l. Teleserma e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato DCSR 8/1/906605 del 26 marzo 1996.

Compensa fra le parti le spese del giuidzio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

ella sentenza in epigrafe il T.A.R. Lazio interviene su due provvedimenti del Ministero PP.TT. (ora delle Comunicazioni) nel primo dei quali si negava ad un

soggetto, avente i requisiti per la titolarità di una concessione commerciale in ambito locale, la suddetta concessione provvedendo nel contempo a rilasciarne una di tipo cd. comunitario, mentre nel secondo si negava la rettifica della concessione per la mancanza del requisito del personale dipendente in tutte le fasi del procedimento. Il T.A.R. Lazio pur eludendo i motivi di impugnativa dedotti dal ricorrente in diritto ha annullato entrambi i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ponendo a base dell'accoglimento del ricorso un'interpretazione estensiva delle norme interessate, intervenendo sia sull'applicabilità del provvedimento di revoca da

parte della P.A. sia sui limiti discrezionali per la valutazione del requisito oggetto del ricorso nella fase procedimentale.

Prima di evidenziare le ultriori problematiche sottese alle fattispecie in questione dobbiamo puntualizzare che la legge n. 223/1990 nel procedere al riassetto dell'etere ha inteso disciplinare il complesso settore dell'emittenza radiotelevisiva privata prevedendo la possibilità per le emittenti aspiranti al titolo ministeriale di ottenere alternativamente il rilascio di due tipi di concessioni: quella a carattere commerciale e quella a carattere comunitario (vedi Capotosti, Le concessioni provvisorie e i requisiti aggiuntivi nella più recente legislazione sulla radiotelevisione, in Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia, a cura di Barile, Zaccaria, Torino, 1994, 478 ss.).

La radiodiffusione a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non, società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 cod. civ. La disciplina, inizialmente prevista ex art. 16, comma 5, legge n. 223/1990 solo per le emittenti radiofoniche (operanti sia in ambito nazionale, sia in ambito locale), è stata successivamente rivista dall'art. 6 legge n. 422/1993 che ha esteso anche alle televisioni locali (ma non a quelle nazionali) la possibilità di ottenere la concessione di tipo comunitario, introdotta in forza dell'art. 6 per quelle emittenti che « all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario » (così Sarli, Guida all'emittenza radiotelevisiva privata, Milano, JCE, 1994, 114).

Le emittenti radiotelevisive private comunitarie sono caratterizzate quindi in primis dalla finalità non lucrativa come qualsiasi altra attività imprenditoriale non-profit (vedi MAZZEO G., Organizzazioni non profit: situazione attuale e prospettive future, in In jure praesentia, 1995, n. 1/2, 285 ss.); tale peculiarità è stata rimarcata dallo stesso Legislatore che ha previsto con l'art. 16, comma 6, legge n. 223/1990 il divieto di cambiamento di destinazione di un'emittente a carattere comunitario in una a carattere commerciale (vedi Capotosti, Commento all'art. 16 della legge n. 223/90, in Radiotelevisione pubblica e privata in Italia, a cura di Roppo, Zaccaria, Milano, 1991; Pinto, Commento all'art. 16 comma 3-23, in Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, a cura di Bocchini e Lipari, numero monografico Nuov. leggi civ. comm., 1991, n. 4, 771 ss.). Il Legislatore ha concepito come del tutto contrapposte le due tipologie di emittenti (vedi Pinto, op. et loc. supra cit.), in considerazione delle diverse finalità imprenditoriali, delle forme sociali ammesse, dei contenuti della programmazione, dei limiti di affollamento pubblicitario, nonché della possibilità o meno di avere lavoratori dipendenti.

Se l'emittente comunitaria poteva non avere lavoratori dipendenti, quella commerciale doveva invece dimostrare di possedere entro il 30 novembre 1993 (attestandolo con idonea documentazione), ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 422/1993, l'esistenza di un rapporto continuativo subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori (vedi BIANCHI, Le concessioni radiotelivisive, in Radiotelevisione, a cura di Zaccaria, vol. XV, 2, Trattato di diritto amministrativo, diretto da Santaniello, Padova, 1996, 114 ss.). L'emittente che non avesse avuto per il re-

gime transitorio tre lavoratori dipendenti avrebbe potuto soltanto aspirare al rilascio di una concessione radiotelevisiva comunitaria, inoltrando apposita domanda (tenuto conto che una simile concessione non era precedentemente prevista) entro il 30 novembre 1993, termine disposto dall'art. 2 legge n. 422/1993.

2. L'emittente ricorrente, come appare dai motivi della sentenza, dopo aver inoltrato istanza di tipo commerciale nei termini previsti dall'art. 31 legge n. 223/1990, aveva confermato di essere interessata ad ottenere la concessione sempre di tipo commerciale in sede di inoltro della domanda nei termini previsti dall'art. 2 legge n. 422/1993 (sul punto vedi ROPPO, Relazione generale, in La televisione fra autonomia e controllo, atti del Convegno di Genova del 7-8 aprile 1995, a cura di Roppo, Padova, 1995, spec. 5 ss.).

La P.A. nell'assentire la concessione di tipo comunitario (e negare implicitamente quella di tipo commerciale) non ha esaudito la richiesta del ricorrente, al quale non è stato consentito nemmeno di poter illustrare la propria posizione durante il procedimento relativo.

Nella motivazione della sentenza il Giudice Amministrativo ha sottolineato la distinzione tra le fattispecie di decadenza dalla concessione dalle fattispecie di revoca del titolo, prevedendo che la potestà di revoca presupponga in ogni caso « la diffida a regolarizzare la posizione del concessionario prima di adottare la definitiva misura estintiva del rapporto ».

Del resto la legge 6 agosto 1990, n. 223, prevedeva oltre a tassative fattispecie di estinzione della concessione (come per il fallimento del concessionario), altresì fattispecie tassative di decadenza dalla concessione (come per il caso di violazione della normativa antitrust per l'inosservanza del precetto di cui all'art. 34 comma 3), opportunamente distinte dai casi di revoca del titolo concessorio o autorizzatorio (vedi Sarli, Richiami di dottrina e di giurisprudenza, in questa Rivista, 1996, 906 ss.).

Nelle fattispecie previste dall'art. 31 della legge n. 223/1990 talune inosservanze compiute dai soggetti concessionari (o in via di essere tali) comportavano oltre alle sanzioni previste in quella sede l'eventuale revoca della concessione (o dell'autorizzazione), ma solo in caso di reiterata inottemperanza alla previa diffida che il Ministero PP.TT. era obbligato a rivolgere al soggetto ai fini di invitarlo alla rimozione della situazione ostativa (ci si permette di rinviare al nostro, Il Garante « inquirente »: il procedimento sanzionatorio nella legge 6 agosto 1990, n. 223, in Nomos, 1992, n. 2-3, 32 ss.).

Il rilascio di una concessione per tv comunitaria (la quale oltretutto all'atto dell'originaria domanda non esisteva come tipologia concessoria essendo stata prevista dalla successiva legge n. 422/1993), qualora non fosse stata richiesta dall'emittente, che peraltro aveva i requisiti per aspirare ad una concessione per tv commerciale, rischia di stravolgere sia la struttura sia l'identità dell'impresa stessa; questa, pur continuando ad esercitare gli impianti assentiti nel regime transitorio (in forza dell'autorizzazione ope legis conferita a tutti i privati per effetto dell'inoltre della domanda ex art. 32 legge n. 223/1990) sarebbe stata costretta a modificare le proprie finalità aziendali al punto di rinunciare ad acquisire pubblicità da un lato e di cambiare la propria programmazione dall'altro (vedi Zaccaria, La difficile attuazione della legge cd. Mammì, in Quad. cost., 1992, 65 ss.).

Il T.A.R. Lazio ha, inoltre, voluto sottolineare che la norma se interpretata restrittivamente non terrebbe in alcun conto le vicissitudini aziendali nel caso del procedimento amministrativo, anche se temporalmente poco significative, né le ragioni che possono costringere l'azienda per un limitatissimo periodo di tempo ad operare la provvisoria riduzione del personale. Inoltre qualora la P.A. non interpellasse il soggetto interessato per gli opportuni chiarimenti prima della conclusione del procedimento verrebbe a violare il principio della partecipazione del privato al procedimento amministrativo previsto ex art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Sandulli M.A., Commento all'art. 6, in Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, a cura di Bassani, Italia, Milano, 1991, 75 ss.), che impone al Soggetto pubblico di chiedere al privato nel corso dell'istruttoria i chiarimenti del caso sotto forma di dichiarazioni o di rettifica di dichiarazioni già rilasciate, prima di concedere o negare il titolo. Infatti «in sede di valutazione l'amministrazione pur tenendo presente il principio dell'autoresponsabilità delle parti, deve seguire il fondamentale principio dell'istruttoria del procedimento amministrativo consacrato dall'art. 6, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l'Amministrazione accerta d'ufficio per quanto possibile la realtà dei fatti e degli atti, anche acquisendo, ove necessario precisazioni relative all'interpretazione di istanze poco chiare o troppo generiche» (Cons. Stato, Sez. V, decisione 27 ottobre 1995, n. 1487). Ed ancora « è illegittimo il rigetto di una domanda... qualora... l'ufficio non abbia direttamente interessato il soggetto affinché provvedesse a regolarizzare la situazione documentale, peraltro indirettamente desumibile dagli atti acquisiti » (T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, sentenza 13 ottobre 1994, n. 413, inedita).

La problematicità, sia sotto il profilo del procedimento amministrativo seguito sia sotto quello provvedimentale, è stata risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Riguardo al primo profilo la Corte, non ha potuto non sottolineare come il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni avesse previsto una fase per la verifica dei requisiti di immediata valutazione, nonché una successiva verifica delle attestazioni delle dichiarazioni sostitutive inoltrate dai privati in esito alle quali il Ministero avrebbe potuto disporre la revoca della concessione.

La legge n. 422/1993 ha delineato solo alcuni criteri per la disciplina del procedimento amministrativo e specialmente per il sub-procedimento istruttorio delle istanze inoltrate entro il 30 novembre 1993 dai vari soggetti aspiranti al titolo. Ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, nel tempo intercorrente tra il ricevimento della documentazione e la scadenza prevista per il rilascio delle concessioni cd. provvisorie, il Ministero PP.TT. (ora delle Comunicazioni) avrebbe potuto richiedere ai soggetti interessati oltre alla documentazione prevista dall'art. 2, comma 2 (per le emittenti televisive) e dell'art. 4, comma 2 (per le emittenti radiofoniche), anche le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il procedimento.

Nel corso di tale attività il Ministero PP.TT. avrebbe potuto avvalersi della Commissione di esperti prevista dall'art. 2, comma 4, legge n. 422 competente a formulare « osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ». Dopo il rilascio delle concessioni provvisorie il procedimento

istruttorio sarebbe proseguito nell'ambito di una seconda fase per la verifica delle attestazioni ricevute e, in caso di dichiarazioni false, per la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste al riguardo.

La frammentarietà della disciplina, del resto, ha contribuito a produrre una giurisprudenza amministrativa sostanzialmente favorevole alle emittenti private. In taluni casi i T.A.R. hanno annullato i provvedimenti di rigetto della P.A. anche nel caso in cui l'emittente nel confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 16 legge n. 223/1990 (evidentemente in relazione alla precedente domanda presentata in data 23 ottobre 1990) si era limitata ad assumere impegni equipollenti, con riferimento agli ulteriori requisiti fissati dalla successiva legge n. 422/1993, per mezzo della domanda (prevista dalla medesima legge) risultata priva della documentazione attestante il possesso dei requisiti (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 19 ottobre 1996, inedita).

Riguardo al merito del provvedimento, la Corte ha ritenuto il requisito del numero minimo del personale dipendente non inclusivo anche della continuità del rapporto di lavoro. Pur non impiegando continuativamente il numero minimo di addetti il soggetto richiedente non avrebbe violato il dispositivo dell'art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 422/1993 (vedi CA-POTOSTI, op. e loc. supra cit.): se, nelle more della formale comunicazione all'adozione del decreto di concessione, il personale dipendente utilizzato è sceso al di sotto della soglia numerica per poi rientrare nuovamente nei limiti di legge, tale circostanza non si risolve in una questione ostativa al favorevole esito del procedimento diretto alla verifica di legittimità del provvedimento. Infatti ex art. 1, comma 5, legge n. 422/1993, nel caso in cui in costanza del rapporto concessionario venga meno il requisito inerente alla dotazione organica del personale utilizzato dall'emittente televisiva non è prevista un'automatica decadenza, bensì la possibilità in capo alla P.A. di disporre la revoca del titolo concessorio, il cui esercizio presuppone in ogni caso la diffida a regolarizzare la posizione del concessionario prima di adottare la definitiva misura estintiva del rapporto (vedi Paleologo, voce Diffida, in Enc. giur., X, Roma, 1988, 2 ss. ad vocem).

La Corte ha, inoltre, voluto distinguere fra i requisiti (l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro; l'istituzione di un telegiornale; l'obbligo di riservare 4 ore settimanali di programmazione ad approfondimento di problematiche sociali) e gli adempimenti (avvenuto versamento del capitale sociale; versamento delle cauzioni; avvenuta presentazione del bilancio annuale) previsti dall'art. 1, comma 5, legge n. 422 del 1993; inoltre, anche fra i requisiti il Legislatore ha voluto distinguere quelli, la cui sussistenza era richiesta alla data del 28 febbraio 1993 coincidente con l'entrata in vigore del d.l. 27 febbraio 1993, n. 44 (l'istituzione di un telegiornale e l'obbligo di riserva nella programmazione), da quelli il cui possesso era richiesto entro il 30 novembre 1993 (l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro per tre dipendenti) ex art. 1, lett. a), legge n. 422/1993.

Con la sentenza in epigrafe viene data un'interpretazione estensiva alle norme richiamate, soprattutto qualora durante la gestione dell'impresa si verifichino « eventi che possano incidere » sul loro possesso, purché a tali carenze il soggetto privato abbia posto rimedio « in termini ragionevoli assicurando in prosieguo l'osservanza delle disposizioni di legge ». L'interpretazione giurisprudenziale, inoltre, puntualizzando i vincoli in capo alla P.A. nello snodarsi del procedimento amministrativo, assume

rilevanza fondamentale alla luce dell'evoluzione normativa del settore, che ha comportato l'attribuzione in capo alla costituendo Autorità delle comunicazioni di una potestà regolamentare in materia, la quale dovrà estrinsecarsi attenendosi al criterio della « semplificazione delle condizioni nonché dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni » (ex art. 3, comma 3, lett. b), n. 1, legge 31 luglio 1997, n. 249).

Alfonso Contaldo